

# CODICE PENALE

UNIVERSALE

AUSTRIACO

COLL' APPENDICE DELLE PIÙ RECENTI NORME GENERALI.

---

PARTE I

DEI DELITTI.

---

*Seconda edizione ufficiale*

---

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1815.

## CAPO XIV.

*Della Perturbazione della religione.*

## § 107.

Commette il delitto di *perturbazione della religione* Perturbazione della religione.

a) chi con parole, scritti, o fatti bestemmia contro Dio;

b) chi turba un esercizio di religione, ch'è in osservanza nello Stato, o chi con ingiuriosa violazione delle cose destinate al divin culto, o con altro qualunque fatto, detto, o scritto mostra pubblicamente disprezzo per la religione;

c) chi osa di sedurre un cristiano ad apostatare dal cristianesimo;

d) chi si sforza di diffondere l'incredulità, o di spargere una dottrina contraria alla religione cristiana, o di fondare una setta.

## § 108.

Se colla perturbazione della religione venne dato pubblico scandalo, o n'è seguita qualche seduzione, o all'attentato fu congiunto il comun pericolo, la pena di questo delitto è del carcere duro da uno fino a cinque anni, e secondo il maggior grado di malizia, od il maggior pericolo anche fino a dieci anni. Pena.

## § 109.

Non concorrendo alcuna delle circostanze menzionate nel paragrafo precedente, la perturbazione della religione è punita col carcere da sei mesi ad un anno.